

Liceo "G. Mazzini" Liceo Linguistico - Scienze umane - Economico sociale

Sede centrale: Viale Aldo Ferrari, 37 - 19122 La Spezia Tel. 0187 743000 Fax 0187 743208

Succursale: Via A. La Marmorata, 32- 19122 La Spezia Tel. 345 6805457

C.F. 80011230119 P. Iva 01195940117 Web: www.liceomazzinilaspezia.edu.itPeo: sppm01000d@istruzione.it Pec: sppm01000d@pec.istruzione.it**Criteri di valutazione e di ammissione alla classe successiva /all'Esame conclusivo del secondo ciclo deliberati dal Collegio Docenti del 01/10/25****CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI**

Ispirato alla consapevole distinzione fra i processi della misurazione e della valutazione, il presente disciplinare individua una procedura in grado di rendere concreta e praticabile la valenza olistica propria della valutazione, integrandone le dimensioni formativa e sommativa; nell'ottica di un'effettiva ed efficace integrazione fra valutazione formativa *in itinere* e sommativa - dei processi e degli esiti di apprendimento, ovvero del rendimento scolastico - basata sulla lettura coordinata del complesso di evidenze raccolte lungo tutte le fasi didattiche, a definire la proposta di voto delle singole discipline concorrono in maniera complementare e integrata:

- **valutazione formativa** - è un metodo di valutazione continuo che aiuta gli insegnanti a monitorare quelli che sono i progressi degli studenti, a valutare quello che è l'andamento dei loro apprendimenti e a identificare le sfide che gli studenti devono affrontare.
- **valutazione sommativa** - riferita al rendimento scolastico/esiti di apprendimento declinata per ciascuna disciplina/area disciplinare lungo le direttrici di seguito esplicitate secondo voci, indicatori e descrittori di livello:
 - **CONOSCENZE** - *Qualità e quantità delle informazioni*: gravemente carenti e/o scorrette (insufficienza grave/gravissima); scarse, poco corrette o lacunose (insufficienza); misurate, complessivamente corrette (sufficienza); adeguate, corrette e/o articolate (discreto-buono); ampie, accurate e ben articolate (ottimo);
 - **ABILITA'** - *Rispetto delle consegne e attinenza alla proposta di verifica*: scarsa o nulla (insufficienza grave/gravissima); parziale (insufficienza); solo letterale (sufficiente); accurata ma letterale (discreto); piena (buono-ottimo);
 - **COMPETENZE SPECIFICHE** - *Correttezza formale, padronanza del lessico e del codice disciplinare*: scorrettezze gravi e reiterate (insufficienza grave/gravissima); scorrettezze e/o imprecisioni nell'uso del lessico e/o del codice disciplinare (insufficienza); uso sostanzialmente adeguato del lessico e del codice disciplinare (sufficienza); utilizzo appropriato del lessico e del codice disciplinare (discreto-buono); padronanza del lessico e del codice disciplinare (ottimo).

La valutazione sommativa attribuita a prove di verifica scritte o orali, programmate per periodo o per giorno, è espressa con voto numerico lungo la scala compresa fra 2 e 10.

Si sottolinea che la valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente e le istituzioni scolastiche possono individuare e adottare, nella loro autonomia e nell'ambito delle prove previste per ciascun insegnamento (scritte, orali, pratiche e grafiche), modalità e forme di verifica che ritengano funzionali all'accertamento dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilità.

Ciò significa che, anche nel caso di insegnamenti ad una prova, il voto potrà essere espressione di una sintesi valutativa frutto di diverse forme di verifica: scritte, strutturate e non strutturate, grafiche, multimediali, laboratoriali, orali, documentali, ecc.

Appare opportuno aggiungere che, in ogni caso, un'ampia varietà di forme di verifica concorre a valorizzare pienamente i diversi stili di apprendimento, le potenzialità e le diverse attitudini degli studenti.

Infatti, come indicato nella circolare del 9 novembre 2010, le verifiche possono prevedere, a solo titolo di esempio e in relazione alle tipologie individuate dalle istituzioni scolastiche, modalità scritte anche nel caso di insegnamento a sola prova orale.

La normativa di riferimento cita "prove/verifiche intermedie" al plurale; ne consegue che il numero minimo per periodo di anno scolastico di verifiche deve essere minimo di due.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Nel rispetto della normativa vigente, con particolare riguardo al DPR 249/98 e ss.mm., all'art. 7 del DPR 122/09, al DM nr. 5 del 16.01.2009 il voto di comportamento è attribuito dal Consiglio di classe su proposta formulata dal docente coordinatore sulla base dei criteri di seguito esplicitati:

IMPARARE AD IMPARARE	Organizzazione nello studio	Assolve in modo regolare / consapevole e assiduo agli impegni scolastici rispettando i tempi e le consegne.	9/10
		Assolve in modo complessivamente adeguato /adeguato agli impegni scolastici, rispettando generalmente i tempi e le consegne.	7/8
		Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni scolastici, non sempre rispettando i tempi e le consegne.	6
COMUNICARE	Comunicazione con i pari e con il personale scolastico	Comunica in modo corretto / sempre appropriato e rispettoso.	9/10
		Comunica in modo complessivamente adeguato / adeguato.	7/8
		Presenta difficoltà a comunicare in modo rispettoso.	6
COLLABORARE E PARTECIPARE	Partecipazione alla vita scolastica	Interagisce in modo collaborativo, partecipativo / costruttivo. È disponibile al confronto / favorisce il confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli.	9/10
		Interagisce in modo complessivamente collaborativo / attivamente. È parzialmente disponibile / cerca di essere disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli.	7/8

		Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a rispettare i diversi punti di vista e i ruoli.	6
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE	Rispetto delle norme comportamentali del Regolamento d'Istituto	Rispetta le regole attentamente / in modo consapevole e scrupoloso.	9/10
		Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato /adeguato.	7/8
		Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo nello svolgimento delle attività.	6
Per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegni alle studentesse e agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo. L'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale è discusso dalla studentessa o dallo studente in sede di accertamento del recupero delle carenze formative di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. DPR n.135 del 08 agosto 2025, art. 1			6
<p>La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale, che comporta la non ammissione dello studente alla classe successiva o all'esame di maturità, deve scaturire da un'attenta e meditata analisi dei singoli casi e deve essere collegata alla presenza di comportamenti di particolare gravità che abbiano comportato una o più sospensioni, alla cui irrogazione non siano seguiti cambiamenti della condotta tali da evidenziare una reale volontà di sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. DM 5/2009 (art. 4)</p> <p>L'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto. DPR n.135 del 08 agosto 2025, art. 1</p>			5

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA/ESAME DI STATO

Nel rispetto delle competenze del Consiglio di Classe in materia di ammissione degli alunni alla classe successiva – ex art. 193 del D. Lgs. 297 del 16/04/1994 –, **il Collegio Docenti**, al fine di assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione in quanto giudizio concernente il processo formativo e i risultati di apprendimento – ex art. 1 c.1 del D. Lgs. 62/2017 - **individua** ai sensi dell'art. 4 c. 4 del DPR 275/99 e tenuto conto del D.Lgs. 62/2017 **i seguenti criteri generali** per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio finalizzate all'ammissione alla classe successiva / all'Esame conclusivo del II ciclo, nonché all'attribuzione del credito scolastico:

- sulla base dei criteri stabiliti in sede di dipartimento e nella rigorosa applicazione delle griglie di valutazione in quella sede predisposte, il docente della disciplina formula la propria proposta di voto, desumendola da un congruo numero di valutazioni, riferite alle molteplici modalità di verifica, espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, effettuate nella seconda e ultima frazione dell'a.s., e mirate ad accertare i livelli di conoscenza, abilità e competenza raggiunti dal singolo allievo. Nel pianificare le verifiche, il docente ha cura di armonizzarne la tipologia a quella della disciplina; garantisce la classificazione di ciascun alunno che non superi il tetto massimo di assenze consentite per la validità dell'anno scolastico e assume tutte le misure atte a favorire la classificabilità degli alunni che superino detto limite per i motivi validi e giustificati, di cui alle seguenti deroghe:

- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante;
- assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia);
- entrate posticipate o uscite anticipate per: o motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado); terapie continuative per gravi patologie; o analisi mediche; o donazione di sangue; o disservizio trasporti; o manifestazioni culturali (concerti, rassegne teatrali, ecc.) che vedono l'allievo impegnato come protagonista;
- entrate ed uscite variate rispetto all'ordinario per disposizione del dirigente dell'istituto.

NB: Non sono da computarsi le variazioni di orario dovute a necessità organizzative interne (entrate posticipate o uscite anticipate per assenza del docente) decise dalla presidenza né le chiusure/sospensioni disposte dalle autorità competenti.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Nell'assumere le proprie decisioni, eventualmente con voto a maggioranza – ex articolo 3 del decreto legge 1.09.2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30.10.2008, n. 169 – il Consiglio di classe, con riferimento, ai sensi dell'art. 4 c.5 del DPR 122/2009, a ciascun anno scolastico, terrà conto per ogni alunno:

- a) dei livelli di apprendimento conseguiti in termini di conoscenze, abilità e competenze;
- b) dei progressi rispetto ai livelli di partenza;
- c) della persistenza nonché dell'incidenza sul processo di apprendimento di carenze già rilevate in precedenza;
- d) della congruità fra bisogni educativi espressi e obiettivi raggiunti;
- e) della qualità e significatività del lavoro scolastico, rilevabili in termini di: assiduità di frequenza, impegno, organizzazione, attenzione e partecipazione al dialogo educativo, rispetto delle consegne;
- f) della partecipazione alle attività di recupero ed approfondimento, nonché della sua qualità in termini di responsabilità e consapevolezza;
- g) della possibilità di frequentare proficuamente la classe successiva / gli studi superiori, ovvero di inserirsi appropriatamente nel mondo del lavoro;
- h) delle competenze sviluppate nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (II biennio).

Nel rispetto della normativa vigente, il Consiglio di classe in sede di scrutinio delibera di

- I. ammettere alla classe successiva gli allievi che in termini di conoscenze, abilità e competenze abbiano conseguito risultati positivi in tutte le discipline e una valutazione almeno sufficiente nel comportamento
- II. non ammettere alla classe successiva gli allievi che in termini di conoscenze, abilità e competenze abbiano conseguito un risultato negativo per numero e/o gravità delle valutazioni di insufficienza
- III. non ammettere alla classe successiva gli alunni che non abbiano frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatti salvi i casi di deroga sopra specificati
- IV. non ammettere alla classe successiva gli alunni che abbiano riportato una valutazione del comportamento inferiore ai sei decimi – ex art. 2 c. 3 del decreto legge 1.09.2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30.10.2008, n. 169
- V. sospendere il giudizio di ammissione/non ammissione alla classe successiva per gli alunni che abbiano conseguito risultati negativi in una o più discipline, purché numero e/o gravità delle insufficienze non siano tali da inficiare la concreta possibilità di recupero
- VI. non ammettere alla classe successiva, in sede di scrutinio differito, in caso di conferma della gravità o diffusione delle carenze già rilevate, ovvero in assenza di impegno e/o di miglioramento.

VERIFICA DEL RECUPERO

In caso di sospensione del giudizio, la verifica del recupero delle carenze si attua secondo le

modalità di seguito specificate:

- per le lingue straniere (inglese, francese, tedesco, spagnolo e cinese) esame in un'unica sessione a fine agosto o comunque entro l'avvio del nuovo anno scolastico , comprensivo di prove scritte e orali;
- per latino I biennio esame in un'unica sessione a fine agosto o comunque entro l'avvio del nuovo anno scolastico, comprensivo di prova scritta ed eventuale recupero orale per gli alunni insufficienti allo scritto;
- per italiano esame in un'unica sessione a fine agosto o comunque entro l'avvio del nuovo anno scolastico, comprensivo di prove scritte e orali;
- per matematica esame in un'unica sessione a fine agosto o comunque entro l'avvio del nuovo anno scolastico, comprensivo di prova scritta ed eventuale recupero orale per gli alunni insufficienti allo scritto.

per tutte le altre discipline esame orale a fine agosto o comunque entro l'avvio del nuovo anno scolastico.

AMMISSIONE ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL II CICLO

Nell'assumere le proprie decisioni, eventualmente con voto a maggioranza – ex articolo 3 del decreto legge 1.09.2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30.10.2008, n. 169 – il Consiglio di classe terrà conto per ogni alunno:

- a) dei livelli di apprendimento conseguiti in termini di conoscenze, abilità e competenze;
- b) della congruità fra bisogni educativi espressi e obiettivi raggiunti;
- c) della qualità e significatività del lavoro scolastico, rilevabili in termini di: assiduità di frequenza, impegno, organizzazione, attenzione e partecipazione al dialogo educativo, rispetto delle consegne;
- d) della partecipazione alle attività di recupero ed approfondimento, nonché della sua qualità in termini di responsabilità e consapevolezza;
- e) della possibilità di frequentare proficuamente gli studi superiori, ovvero di inserirsi appropriatamente nel mondo del lavoro;
- f) delle competenze dimostrate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (già Alternanza Scuola-Lavoro).

Nel rispetto della normativa vigente, il Consiglio di classe in sede di scrutinio delibera di ammettere all'Esame conclusivo del II ciclo gli alunni in possesso dei seguenti requisiti:

- a) conseguimento di una valutazione almeno sufficiente in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il Consiglio di Classe, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 62/2017, di ammettere all'Esame conclusivo del II ciclo, dietro apposita motivazione, anche in presenza di valutazione di insufficienza in una disciplina o gruppo di discipline
- b) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatti salvi i casi di deroga sopra specificati
- c) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19 (fatte salve disposizioni sopravvenienti)

- d) svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO), secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio (fatte salve disposizioni sopravvenienti)
- e) avere conseguito una valutazione almeno sufficiente nel comportamento.

CREDITO SCOLASTICO

I. Nel rispetto della normativa vigente – DPR 323/98; DM 42/07 e D.M. 99/09 – tenuto conto della L. 107/2015 e del D.lgs. 62/2017 e della legge 150 del 01/10/2014 il credito scolastico è attribuito nella misura massima prevista in base alla media delle valutazioni conseguite in caso di:

- 1) il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi
- e
- 2) nessuna ammissione alla classe successiva per voto di Consiglio in sede di integrazione dello scrutinio finale e gli vengano riconosciuti almeno due dei seguenti criteri:
 - a. la media, in sede di scrutinio finale, raggiunga o superi lo 0,50
 - b. distinzione per l'impegno profuso nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) documentabile tramite prodotti significativi o giudizi particolarmente positivi da parte dei tutor interni o esterni, nelle attività di orientamento in entrata e nella partecipazione agli organi collegiali della scuola.
 - c. crediti per attività extra-scolastiche di rilevanza culturale, sportiva o di cittadinanza riconoscibili a fronte di impegni non inferiori a 30 ore annue
 - d. conseguimento di certificazioni ICDL o linguistiche
 - e. regolarità di frequenza, ovvero nr. di giorni di assenza non superiore a 30 e nr. di entrate /uscite fuori orario non superiore a 12, fatte salve le deroghe previste per l'a. s. '25-'26

ALL'ALUNNO CHE RIENTRA NELL' ULTIME DUE FASCE ($8 < M < 9$ E $9 < M < 10$) IL CONSIGLIO DI CLASSE IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE ATTRIBUISCE IL PUNTEGGIO MASSIMO RICONOSCENDOGLI UNO DEGLI INDICATORI INDIVIDUATI IN PRECEDENZA.

In caso contrario, il credito scolastico è attribuito nella misura minima prevista in base alla media delle valutazioni conseguite in sede di scrutinio finale.

II. Dall'a.s. 2018-2019, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 62/2017 il credito scolastico viene attribuito sulla base delle tabelle di cui all'Allegato A del predetto decreto, ovvero sulla base delle tabelle introdotte dalla normativa sopravveniente.